

Comune di OSASCO

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA RURALE**

Comune di OSASCO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Il presente regolamento:

- 1) È stato approvato dal Consiglio Comunale in data 25/02/2002 con atto n. 4, modificato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 28/02/2005;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/03/2002 al 19/03/2002;
- 3) E' stato modificato l'art. 26 con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 28/02/2005.

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO PRIMO NORME GENERALI	28	Potatura delle siepi
1	Oggetto del regolamento.	29	Aratura terreni adiacenti strade
2	Scopi del regolamento.	30	Obblighi dei frontisti di strade
3	Ambito di applicazione.	31	Abbattimento di piante lungo le strade
4	Incaricati della vigilanza.		Capo VI - Conservazione delle strade.
5	Agenti giurati di società private.	32	Rinvio.
6	Operazioni di polizia giudiziaria.		Capo VII Della distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura.
	TITOLO SECONDO NORME PARTICOLARI	33	Rinvio.
	Capo I - Comunioni dei pascoli - Condizione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri	34	Uso di sostanze venefiche
7	Comunioni generali dei pascoli.	35	Rinvio.
8	Divieto di pascolo.		Capo IX Della prevenzione e spegnimento degli incendi.
9	Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.	36	Divieto di appiccare fuoco.
10	Pascolo abusivo.	37	Spegnimenti degli incendi.
11	Custodia degli animali pascolanti.		Capo X Colture agrarie e allevamenti di bestiame- Depositi materie esplodenti ed infiammabili.
12	Pascolo notturno.	38	Disciplina e limitazioni.
13	Transito del bestiame.	39	Depositi di materie esplodenti e infiammabili.
14	Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica.	40	Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante - Provvedimenti - Obbligo di denuncia.
15	Osservanza delle leggi.	41	Piante esposte all'infestazione - Divieto di trasporto.
16	Furti campestri.	42	Lotta alla nottua e alla piralide.
	Capo II - Dei passaggi abusivi nelle proprietà private	43	Divieto di vendita ambulante di piante e semi.
17	Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.	44	Disciplina piantamenti alberi di alto fusto
18	Esercizio del diritto di passaggio.		Capo XI - Norme relative alle acque
19	Custodia degli animali di bassa corte	45	Acque Pubbliche
20	Disposizioni e procedure per lo smaltimento dei liquami	46	Abbeveratoi e fossi irrigui
	Capo III - Manutenzione dei canali e delle altre opere	47	Acque
21	Rinvio.	48	Inquinamento acque
	Capo IV Della spigolatura e atti consimili	49	Canali scaricatori
22	Divieto di spigolatura.	50	Deviazione di acque
23	Frutti di piante sul confine.	51	Fossi di scolo
24	Cartelli indicativi per esche avvelenate.		TITOLO TERZO NORME FINALI
	Capo V - Delle strade vicinali.	52	Sanzioni.
25	Rinvio.	53	Usi e consuetudini
26	Divieto di alterazione.	54	Entrata in vigore
27	Espurgo dei fossi.		

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
 - 1) per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
 - 2) per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
 - 3) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
 - 4) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati, e per il buon regime delle acque di uso pubblico, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
 - 5) per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;
 - 6) per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
 - 7) per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buon stato delle strade;
 - 8) circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;
 - 9) per regolare l'esercizio della pastorizia e dell'industria del latte.

Art. 2 SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 4
INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5
AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE

1. Gli Agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6
OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I COMUNIONI DEI PASCOLI - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO - FURTI CAMPESTRI

Art. 7 COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

1. Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni «generalì dei pascoli su beni privati».

Art. 8 DIVIETO DI PASCOLO

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

2. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

3. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 9 CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 10 PASCOLO ABUSIVO

1. Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 11 CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 12
PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 13
TRANSITO DEL BESTIAME

1. Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo codice della strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 14
**DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA
MORALE PUBBLICA**

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

3. È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi

per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 15
OSSERVANZA DELLE LEGGI

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

2. Per l'esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascolivi da parte della popolazione del comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

3. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 16
FURTI CAMPESTRI

1. Gli agenti di polizia, quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO II
DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 17
DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Art. 18
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 19
CUSTODIA DEGLI ANIMALI DI BASSA CORTE

1. E' vietato introdurre nei fondi altrui: il pollame ed i volatili di ogni genere, conigli, ovvero altri animali da cortile.

Art. 20
DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI

1. La presente disposizione ha lo scopo di regolamentare lo smaltimento dei liquami in agricoltura.
2. Definizione: per liquame si intende il materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera.
3. Lo smaltimento dei suddetti liquami deve essere effettuato nel rispetto dei criteri igienico sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, di cui al D.P.G.R. n. 4558 del 23/06/1986 e successiva delibera di G.R. del 30/12/1991 n. 48 – 12028.
4. L'operazione di interrimento del liquame, per i terreni che rientrano in un raggio di metri 100 (cento) da case di civile abitazione ed attività costituenti insediamenti commerciali, artigianali ed industriali, deve avvenire immediatamente dopo lo spandimento.
5. Si potrà effettuare lo spandimento nei seguenti orari: tra le ore 5 (cinque) e le ore 11.30 (undici e trenta), previa comunicazione scritta agli uffici comunali da

effettuarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima dello spandimento, nel rispetto della scheda allegata.

6. Il liquame non deve essere disperso lungo le strade ed i fossi; in caso di tale evento si provvederà all'applicazione delle sanzioni amministrative.

CAPO III MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 21 RINVIO

1. La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali e, in particolare, nei seguenti articoli del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1995, n. 285:

- 29: piantagioni e siepi;
- 30: fabbricati, muri e opere di sostegno;
- 31: manutenzione delle ripe;
- 32: condotte delle acque;
- 33: canali artificiali e manufatti sui medesimi.

CAPO IV DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 22 DIVIETO DI SPIGOLATURA

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

2. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 23 FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 24 CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

1. È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato)

AVVELENATO. Resta salvo quanto previsto dall'art. 21, lett. u) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

CAPO V DELLE STRADE VICINALI

Art. 25 RINVIO

La materia trova disciplina:

- nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52, 53, 54 e 84;
- nel D.L. luogotenenziale 1 o settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925, n. 473;
- nella legge 12 febbraio 1958, n. 126;
- nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; e successive modificazioni.

Art. 26 DIVIETO DI ALTERAZIONE

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. E' inoltre vietato:

- apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni e dai terreni adiacenti;
- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o legnami di qualsiasi genere.

*[3. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.]
abrogato con atto di CC n. 11/2005.*

Art. 27 ESPURGO DEI FOSSI

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 28 POTATURA DELLE SIEPI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e le coltivazioni di mais o piante simili in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere, così come indicato negli articoli 26 e 27 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e mantenersi ad una distanza minima di metri uno dal ciglio stradale (art. 26, comma 7, Reg. 495/92), ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

3. Presso le curve stradali le coltivazioni di mais o similari devono avere una distanza dal ciglio stradale di almeno metri 2 (due), ed il relativo sedime dovrà essere mantenuto sgombro da erbacce e/ o detriti.

Art. 29

ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi a meno di 1 (uno) metro dalle strade stesse e devono formare lungo di esse la regolare capezzagna di metri 4 (quattro) per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

2. Sono vietate manovre sulle strade comunali durante le normali operazioni colturali.

Art. 30

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a realizzare o conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 31

ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

CAPO VI

CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 32

RINVIO

1. La materia è compiutamente disciplinata:

- dal nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VII
DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC.
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 33
RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina:
- nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
 - nel regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
 - nella legge 23 dicembre 1978, n. 833; e successive modificazioni ed integrazioni.
 - Nel Decreto legislativo 502/1992;
 - Nel D.P.R. 50/1922;
 - Nel D.M. 29/09/2000.

Art. 34
USO DI SOSTANZE VENEFICHE

1. E' fatto divieto di somministrare prodotti antiparassitari di classe prima e seconda ai frutteti, a causa della pronunciata pericolosità per l'uomo, per gli animali a sangue caldo e per gli insetti pronubi, a partire da 5/6 giorni dalla schiusura delle gemme a fiore e fino ad avvenuta allegagione dei frutti (caduta dei petali). Limitatamente ai meli ed ai peri sono permessi, qualora si rendano necessari, trattamenti antiparassitari contro la ticchiolatura anche se effettuati in piena fioritura.
2. E' vietato l'uso di strumenti irroratori ad alto volume a meno di 15 (quindici) metri dalle abitazioni e dalle colture ortive.

CAPO VIII
PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 35
RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

CAPO IX
DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 36
DIVIETO DI APPICCARE FUOCO

1. Non si può dare fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai

mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie prima del 30 agosto.

4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 37

SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

2. Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del Codice Penale, la legge 1 o marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984, n. 424.

CAPO X

COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 38

DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 39

DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6 aprile 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 266) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

Art. 40

LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME PARASSITI DELLE PIANTE PROVVEDIMENTI - OBBLIGO DI DENUNCIA

1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'Autorità Comunale impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.

2. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale e all'osservatorio per le malattie delle piante competente, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici competenti.

Art. 41

PIANTE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE - DIVIETO DI TRASPORTO

1. Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art. 42

LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 43

DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMI

1. È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione.

Art. 44

DISCIPLINA PIANTAMENTI ALBERI DI ALTO FUSTO

1. Per i piantamenti di alberi di alto fusto si dovranno osservare le seguenti distanze:

- a) piantamenti a pieno campo metri 25 (venticinque) dai confini di proprietà, salvo diverso accordo tra i confinanti, da sottoporre al Comune;
- b) rispetto a strade comunali, vicinali e private di pubblico transito si dovrà arretrare, rispetto al confine stradale, di una distanza non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di pianta a completamento del ciclo vegetativo (raggiunta maturazione che limitatamente ai pioppi è stimata in anni 15 (quindici), e comunque non inferiore a metri 6 (sei) dal predetto confine (art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Rispetto a strade provinciali vedasi il nuovo codice della strada;
- c) rispetto a bealere, canali e fossi, si dovranno rispettare i metri 25 dalla proprietà antistante l'altra sponda del canale; in caso di accordo tra le proprietà interessate, da sottoporre al Comune, è ammesso il piantamento a confine con la bealera o fosso, ma ad un interasse non inferiore a metri 6 da piantamento a piantamento;
- d) rispetto a fabbricati, di qualsiasi tipo, si dovrà rispettare la distanza minima di metri 25 (venticinque);
 1. i piantamenti esistenti, alla data di approvazione del presente regolamento, a distanze inferiori a quelle sopra indicate, sono tollerati fino al termine della maturazione delle piante; limitatamente ai pioppi la data di maturazione viene fissata in anni 15 (quindici) dal piantamento e decorso tale termine dovranno essere abbattuti.
 2. La stessa distanza di metri tre dalla proprietà limitrofa è consentita per il piantamento di vivai di piante di alto fusto fino a tre anni di età e per i pioppi fino all'altezza di metri 4; le altre colture arboree di basso fusto non potranno superare metri tre di tronco e sarà obbligatorio il taglio dei rami ogni tre anni.
 3. Si considerano alberi di alto fusto ai sensi dell'art. 892 del Codice Civile quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come sono: noci, castani, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani, ciliegi selvatici e simili.

CAPO XI NORME RELATIVE ALLE ACQUE

Art. 45 ACQUE PUBBLICHE

1. E' vietato danneggiare o lordare in qualsiasi modo:
 - a) le sorgenti
 - b) le condutture delle acque pubbliche
 - c) le fontane pubbliche ed imbrattarle, nonché di lavare nelle medesime.

Art. 46 ABBEVERATOI E FOSSI IRRIGUI

1. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato:
 - a) lavare in essi il bucato;
 - b) introdurrevi oggetti di qualsiasi specie;

- c) lavare gli animali attorno agli abbeveratoi;
 - d) pulire e lavare veicoli vicino agli abbeveratoi.
2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 47 ACQUE

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione del corso di acque superficiali o sotterranee, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici di chiuse, paratoie, scavamenti, canali di invio alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori e dell'integrità e salvaguardia ambientale.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi, degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 48 INQUINAMENTO ACQUE

1. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei suoi corsi sia pubblici che privati con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la fauna, la flora, l'ecosistema.
2. In particolare è vietato gettare nei corsi d'acqua le carogne di animali e/o i resti organici di qualsivoglia natura per i quali è fatto obbligo di distruzione in conformità alle norme sanitarie e veterinarie in vigore.
3. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua pubblici o privati le materie putride dei condotti scaricatori.
4. Il deposito di stallatico, colaticci, liquami ed ogni altro tipo di rifiuto deve essere stoccato impedendo in ogni caso lo sversamento di percolato o sostanze inquinanti nel terreno, con compromissione delle falde acquifere.
5. E' vietato, altresì, qualsiasi inquinamento del suolo e dell'ecosistema.

Art. 49 CANALI SCARICATORI

1. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride ed inquinanti dei canali scaricatori.

Art. 50 DEVIAZIONE DI ACQUE

1. A sensi dell'art. 632 del Codice penale è proibito deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale o riversarla sulle strade.

2. Nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 51
FOSSI DI SCOLO

1. I fossi di scolo situati lungo le strade di qualsiasi specie e tra le proprietà private dovranno essere ogni anno spurgati dai proprietari o frontisti in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi dai proprietari o frontisti.

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 52
SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da Legge o Regolamento dello Stato, saranno accertate e definite a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il trasgressore e/o obbligato in solido è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione accertata dell'indice ISTAT relativa ai due anni precedenti.

Art. 53
USI E CONSUETUDINI

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato da presente regolamento, si applicano gli usi e le consuetudini locali.

Art. 54
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali che contemplino le stesse materie, nonché le disposizioni con questo incompatibili.
3. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Al Sig. Sindaco
Del Comune di

10060 OSASCO

Il sottoscritto _____ residente
a _____ in Via _____ n. _____,
presa visione dei disposti di cui agli articoli 20 e 52 del Regolamento di Polizia
Rurale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 25/02/2002,

COMUNICA

- Che il giorno _____ effettuerà lo
spandimento di liquami sui seguenti terreni siti in Osasco:

Foglio	Mappale	Proprietario	Superficie Mq.	Data ultimo spandimento

- che i terreni sopra indicati rientrano/non rientrano¹ in un raggio di metri 100
(cento) da case di civile abitazione ed attività costituenti insediamenti
commerciali, artigianali ed industriali.

Osasco, li _____

(firma)

COMUNE DI OSASCO

Vista comunicazione prot. n. _____ in data _____ si richiede
all'Ufficio di Polizia Municipale di effettuare gli eventuali controlli di
competenza.

Osasco, li _____

IL SINDACO

¹ Cancellare la voce che non interessa.